



Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)



REGOLAMENTO
GENERALE PER LA
DISCIPLINA DELLE
ENTRATE COMUNALI

Sommario

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Aliquote e tariffe

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate

Art. 9 – Minimi riscuotibili

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate

Art. 11 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie

Art. 13 – Accertamento finalizzate alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate non tributarie

Art. 14 – Ripetibilità delle spese di notifica e spese di riscossione

Art. 15 – Compensazione

Art. 16 – Compensazione tra crediti e debiti

Art. 17 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

Art. 18 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

Art. 19 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

Art. 20 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Art. 21 – Recupero stragiudiziale dei crediti

Art. 22 – Sospensione del pagamento

Art. 23 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 24 – Interessi sulle entrate locali

Art. 25 – Rimborsi

Art. 26 – Autotutela

Art. 27 – Contenzioso tributario e mediazione

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 28 – Campo di applicazione e condizioni necessarie

Art. 29 – Definizione di oggettiva difficoltà economica

Art. 30 – Modalità di rateazione

Art. 31 – Domanda di rateazione

Art. 32 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 33 – Proroga della dilazione

TITOLO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 34 – Definizione

Art. 35 – Perfezionamento del ravvedimento

Art. 36 – Cause ostative al ravvedimento

TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 37 – Ambito di applicazione

Art. 38 – Effetti della definizione

Art. 39 – Riduzione delle sanzioni

Art. 40 – Ufficio competente e responsabile del procedimento

Art. 41 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 42 – Comparizione e termini di avvio del procedimento

Art. 43 – Contraddittorio e contenuto della definizione

Art. 44 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 45 – Invito a comparire e rinuncia all'istanza

Art. 46 – Atto di accertamento con adesione

Art. 47 – Perfezionamento della definizione

Art. 48 – Versamento rateale

Art. 49 – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento

Art. 50 – Modalità di pagamento

TITOLO VII - INTERPELLO

Art. 51 – Fonti, oggetto, definizioni

Art. 52 – Presupposti

Art. 53 – Contenuto dell'istanza

Art. 54 – Procedura

Art. 55 – Cause di inammissibilità dell'istanza

Art. 56 – Effetti

Art. 57 – Rettifica

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 58 – Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Castiglione d'Orcia, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, ed infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima dei sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
2. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
3. Le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, spetta al Consiglio Comunale e deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, all'affidamento alla competente Agenzia delle entrate-Riscossione o ad altro soggetto (per questi ultimi con procedura ad evidenza pubblica) singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
5. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta, esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione, in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. E' designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione o altro soggetto ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate

1. I tributi comunali da corrispondere, sia in base a versamento in autoliquidazione che in base ad avviso di accertamento, sono versati direttamente al Comune ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 193/2016 come modificato dall'art.1 comma 786 lettera a) b) e c) della L. 160/2019 attraverso una delle seguenti modalità:
 - tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
 - tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
 - Tramite il sistema PAGO-PA.
2. Le entrate non tributarie, compresa la Cosap e il canone di pubblicità, sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
 - Tramite il sistema PAGO-PA.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
4. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulta inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, sulle singole rate.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme che disciplinano l'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La previsione di cui al comma 2, non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
4. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Art. 11 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione il Funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione, produrre documenti, fornire risposte a questionari in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune e dove possibile per PEC.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento
 - indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
 - indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 13 – Accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. L'attività di accertamento degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
5. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
6. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune e dove possibile per PEC.
7. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
- indicare l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 14 – Ripetibilità delle spese di notifica e spese di riscossione

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.
3. Sono a carico del contribuente inoltre gli oneri di riscossione indicati all'art. 1 comma 803 lettera a) della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.

Art. 15 – Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, lo stesso verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. E' altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, anche tra somme relative ad entrate tributarie diverse. L'ufficio può inoltre provvedere alla compensazione d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, nel corso dell'attività di accertamento, limitatamente alle annualità non prescritte e alla stessa entrata tributaria.
4. Nel caso di accertamento già emesso la compensazione, nell'ambito dello stesso tributo, è ammessa solo nel caso in cui il contribuente abbia rinunciato ad impugnarlo, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero che lo stesso sia divenuto definitivo.
5. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
7. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 16 – Compensazione tra crediti e debiti

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali, sia su proposta dell'ente che su richiesta del creditore/debitore.
2. Il responsabile dell'entrata, prima di procedere alla liquidazione della spesa, controlla se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale; in caso affermativo ne dà comunicazione al creditore tramite raccomandata A/R o PEC o altro mezzo di notifica, intimandolo a provvedere al pagamento entro il termine fissato, trascorso il quale il credito verrà compensato con l'importo a debito.

3. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il mancato pagamento entro il termine fissato, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite dell'importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.

Art. 17 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate, la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agenzia delle entrate-Riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.
6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
7. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 18 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 19 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.
2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 20 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente precedente.

Art. 21 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 22 – Sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale.

Art. 23 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

Art. 24 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 1 comma 802 della L. 160 del 27/12/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale il quale può essere maggiorato dall'Ente, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di non oltre due punti percentuali.

Art. 25 – Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello di cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.
7. Non verranno effettuati rimborsi per importi, comprensivi di imposta ed interessi, inferiori a € 12.00 annui per ciascun tributo.

Art. 26 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e dall'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
4. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 27 – Contenzioso tributario e mediazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente (l'art. 1, comma 778, L. 160/2019 attribuisce al funzionario responsabile dell'imposta municipale propria la funzione di rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa).
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione Tributaria e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata, compatibilmente con la struttura organizzativa interna, da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.
9. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.
10. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede - mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - alla convocazione del contribuente per lo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente, secondo le disposizioni normative vigenti.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE RATEAZIONI DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 28 – Campo di applicazione e condizioni necessarie

1. La rateazione del debito riguarda le entrate sia tributarie che patrimoniali i cui debiti sono scaturiti dalla emissione di solleciti, avvisi di accertamento potenziati, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex R.D. 639/1910 o altri atti con formula esecutiva e dall'emissione di atti della procedura cautelare ed esecutiva.
2. L'ente può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del contribuente, a condizione che quest'ultimo:
 - non abbia riportato morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - versi in stato di temporanea situazione di *oggettiva difficoltà economica* che non consenta l'assolvimento di un'obbligazione di pagamento entro le scadenze previste.
3. Le condizioni al comma 2 sono entrambe necessarie.

Art. 29 – Definizione di *oggettiva difficoltà economica*

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito:
 - a. persone giuridiche:
 - stato di crisi aziendale, imputabile ad venti di carattere transitorio, quali situazione temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, sussistenza di personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria,
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito;
 - b. persone fisiche:
 - l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione;
 - la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (ad es: CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile);
 - situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti di detto nucleo familiare che possa pregiudicarne la stabilità finanziaria);
 - situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate);
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole che non consenta l'assolvimento del debito.

Art. 30 – Modalità di rateizzazione.

1. La rateizzazione segue i criteri della seguente Tabella:

IMPORTO DEL DEBITO	MASSIMO NUMERO RATE
a) fino a 100 euro	NESSUNA RATEIZZAZIONE
b) da euro 100,01 a euro 500,00	4
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00	12
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	24
e) oltre 6.000,01	36

2. L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell'interesse legale, di cui al precedente art. 23 del presente Regolamento, a decorrere dalla data di scadenza del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
3. La scadenza delle rate mensili coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese e deve essere indicata nell'atto di accoglimento della richiesta di rateazione.
4. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art.31 – Domanda di rateazione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Titolo deve inoltrare specifica e motivata domanda a questo ente mediante appositi moduli predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateazione;
 - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento, ovvero copia dello stesso, da cui scaturisce il debito tributario;
 - c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateazione del debito;
 - d. ogni documentazione comprovante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ed in particolare:
 - per debiti fino a euro 6.000,00 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi Degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta che il debitore è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale.
 - Per importi pari o superiori a euro 6.001,00:
 - le persone fisiche e le persone fisiche imprese in regime semplificato devono allegare alla domanda di rateazione la seguente documentazione:
 - a) mod. CU., mod. 730 ovvero mod. unico di tutti i componenti il nucleo familiare;
 - b) ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente (ad es. ISEE /ISEE corrente);
 - le società e altri enti devono allegare:
 - a) documenti aziendali (verbali degli organi amministrativi e/o societari) da cui è possibile rilevare l'avvenuta dichiarazione di stato di crisi aziendale (come ad esempio: il prospetto per determinare l'indice di liquidità: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo, il prospetto per determinare l'Indice alfa: (debito complessivo / valore della produzione) x 100, documentazione inerente il CIGS, ecc);
 - b) copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

Art. 32 – Provvedimento di Concessione o Diniego

1. Il soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata in caso si solleciti, il Funzionario Responsabile dei Tributi negli altri casi, che, su richiesta del debitore, provvede all'istruttoria e alla ripartizione del pagamento delle somme dovute con proprio provvedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il soggetto di cui al comma 1 verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateazione del debito.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
6. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.
7. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
8. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato - mediante PEC, con raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione a mezzo messo comunale - oltre che al concessionario della riscossione per quanto di competenza.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrati solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
10. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 33 – Proroga della dilazione

1. In caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore, debitamente documentata, il soggetto di cui all'art. 5 comma 1 può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione.
2. Tale proroga può essere concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo, commisurato all'importo e alle rate rimanenti e, comunque non oltre il doppio delle rate rimanenti rispetto al piano originario.
3. Tale possibilità interviene purché non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento nella rateazione, di cui all'art. 3 comma 5.
4. Non è possibile dar luogo all'accoglimento di istanza di rateazione in caso di iscrizione di ipoteca o attivazione del fermo amministrativo. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate prima della concessione della rateazione.
5. In deroga a quanto sopra, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5, nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, hanno facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi oltre i 6.000,00 (seimila) euro.

TITOLO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 34 - Definizione

2. Per ravvedimento operoso si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

Articolo 35 - Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo la gradazione stabilita dalla normativa vigente, alla quale si rimanda.

Articolo 36 - Cause ostative al ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 37 - Ambito di applicazione

1. I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni del presente Titolo. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa. In particolare è applicabile ai seguenti tributi:

- a. imposta municipale propria e tributo sui servizi indivisibili, limitatamente alla definizione del valore delle aree edificabili;
 - b. tassa sui rifiuti, limitatamente alle superfici che producono sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali.
2. Il procedimento di definizione non si applica:
 - a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
 - b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.
 3. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti oppure l'invio di questionari, non attiva il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione.
 4. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
 5. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
 6. Al fine di agevolare l'esercizio delle attività di definizione dei tributi, possono essere emanate direttive generali di indirizzo e coordinamento.

Articolo 38 - Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è soggetto a integrazioni o modifiche da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

Articolo 39 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione di cui al comma 1, non si applica alle sanzioni irrogate per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Articolo 40 - Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio competente preposto alla gestione del tributo in persona del funzionario responsabile designato.

Articolo 41 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio competente, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può notificare al contribuente, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale sono indicati: i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti.
2. Nel caso di più coobbligati l'invito può essere notificato a ciascun obbligato.

Articolo 42 - Comparizione e termini di avvio del procedimento

1. Il contraddittorio prende avvio con la comparizione del contribuente il quale può richiedere, mediante comunicazione scritta, un rinvio non superiore a quindici giorni.
2. La mancata comparizione impedisce l'avvio del procedimento e rende priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente. Il mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente è registrato in apposito verbale sottoscritto dall'impiegato incaricato e dal responsabile del procedimento.

Articolo 43 - Contraddittorio e contenuto della definizione

1. Le persone fisiche intervengono personalmente o possono delegare il coniuge, i parenti, oppure gli affini. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti un'attività di impresa, intervengono in persona del legale rappresentante o dei dipendenti delegati. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore generale o speciale.
2. Il contribuente o chi lo rappresenta, fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità alla vigente legislazione, ed esibisce i documenti originali in proprio possesso depositandone copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.

3. Nel primo incontro l'ufficio fissa la data ultima per la firma dell'atto di accertamento con adesione e, per tale giorno, le parti si considerano convocate senza altra comunicazione ai fini della conclusione del procedimento di definizione. L'ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i quindici giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

Articolo 44 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, soltanto se l'avviso non è stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo.
2. L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata anche mediante telefax o posta elettronica certificata e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.

Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.

4. I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza.
5. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

Articolo 45 - Invito a comparire e rinuncia all'istanza

1. Se ne ravvisa i presupposti, l'ufficio, anche per via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 36:
 - a. formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - b. invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio, ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
2. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento, comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.
3. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Articolo 46 - Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento.
2. L'atto deve contenere:
 - a. gli elementi di fatto e di diritto nonché i motivi della definizione;
 - b. la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;
 - c. le modalità e i termini per il pagamento, in caso di versamento rateale.

Articolo 47 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, dell'intero importo ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
2. Il versamento degli importi indicati al comma 1 deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della ricevuta, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 48 - Versamento rateale

1. Il versamento dell'importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito con le modalità di cui al precedente Titolo IV del presente Regolamento;
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all'articolo 29, comma 4 del presente Regolamento. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese, come previsto dall'art. 29 comma 3 del presente

Regolamento. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 comma 5 del presente Regolamento

Articolo 49 - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento

1. Le sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Articolo 50 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere eseguito secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

TITOLO VII – INTERPELLO

Articolo 51 - Fonti, oggetto, definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo, adottate in conformità dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, riguardano i principi, i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti.
2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
 - a. per "interpello" si intende l'istituto attraverso il quale si esplica, nei confronti del contribuente, l'attività interpretativa dell'Amministrazione diretta a risolvere il corretto trattamento tributario della fattispecie di volta in volta prospettata;
 - b. per "istanza di interpello" si considera la richiesta di chiarimento rivolta all'Amministrazione, in presenza di obiettive condizioni di incertezza per l'applicazione della normativa in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti;
 - c. per "obiettive condizioni di incertezza" si intende la difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione regolamentare in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali a un caso concreto e personale, nonché la difficoltà in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
 - d. per "entrate patrimoniali" si intendono le entrate non aventi natura tributaria la cui titolarità e la cui gestione è attribuita al Comune di Castiglione d'Orcia.;
 - e. per "Amministrazione", si intende il Comune di Castiglione d'Orcia.

Articolo 52 - Presupposti

1. Il contribuente, anche non residente, o l'obbligato agli adempimenti tributari per suo conto, possono presentare all'Amministrazione istanza di interpello, qualora esistano obiettive condizioni di incertezza sull'esatta interpretazione dei regolamenti in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni regolamentari applicabili alle medesime.
2. L'istanza ha per oggetto un caso concreto concernente la posizione personale del richiedente ed è presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. Le obiettive condizioni di incertezza non ricorrono nel caso di ignoranza o errore sulla norma compiuto dal contribuente o qualora l'Amministrazione abbia fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello, mediante circolare, risposte o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente.
4. L'Amministrazione comunica al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con l'eventuale indicazione della circolare, risposta, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.
5. L'istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 53 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello, da formulare in carta libera, contiene:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
 - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d. l'indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;

- f. la sottoscrizione dell'istante o del suo rappresentante legale, ovvero del procuratore generale o speciale, incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 54 - Procedura

1. L'istanza di interpello è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Tributi, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta, con rilascio d'apposita ricevuta, o posta elettronica certificata (PEC).
2. L'Amministrazione fornisce al contribuente una risposta scritta e motivata entro 90 giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
3. La risposta è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).
4. L'Amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante circolare o nota, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Castiglione d'Orcia nel caso siano formulate più istanze d'interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
5. L'Amministrazione può richiedere, una sola volta, al contribuente, l'integrazione dell'istanza quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione prodotta poiché non idonea a consentire l'esatto inquadramento del quesito. In questo caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di un anno dalla richiesta di cui al precedente comma 5, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 51 del presente Regolamento.

Articolo 55 - Cause di inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello di cui all'articolo 51 del presente Regolamento è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 52, comma 1 del presente Regolamento.;
 - b. non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del presente Regolamento.;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del presente Regolamento.;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 52, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 56 - Effetti

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta dell'Amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione, si prolunga anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto di interpello.
3. Qualora la risposta dell'Amministrazione, su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 53, comma 2, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Riguardo alle questioni oggetto d'interpello, sono nulli gli atti e i provvedimenti, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in discordanza della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
5. Se la risposta dell'Amministrazione, sebbene formulata nel termine, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 52, comma 2, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni e interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta e oltre la scadenza del termine medesimo.

Articolo 57 - Rettifica

1. L'Amministrazione può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso, nel qual caso:
 - a. se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione non può recuperare le imposte, le tasse, le tariffe, i canoni e i contributi dovuti, né le sanzioni amministrative;
 - b. se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione può pretendere le maggiori imposte dovute e gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni amministrative.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 58 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
4. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2020**.